

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

TRIBUNALE FEDERALE

PROCEDIMENTO N. 001/2022 R.G.

Il Tribunale Federale, nel Collegio Giudicante così composto:

- **Avv. Simone Colla** – Presidente
- **Avv. Barbara Icardi** - Componente
- **Avv. Paolo Clarizia** – Componente

Nel procedimento a carico della Signora **LO BUE SERENA**, nata a Palermo il 4/8/1995 [OMISSIS] tesserata per la società CN Paradiso di Messina [OMISSIS] rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Santoro del Foro di Palermo [OMISSIS]

PREMESSO CHE

- Con provvedimento 1/4/2022, la Procura Federale in data 5/4/2022 comunicava alla signora Serena Lo Bue l'atto di conclusioni delle indagini e l'intenzione di procedere al suo deferimento ex art. 58 comma 4 del RGF per la violazione delle seguenti norme:
 - art. 8 lett a) e b) Capo I dello Statuto Federale;
 - art. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia Federale (per aver disatteso doveri e obblighi che i tesserati sono tenuti ad osservare in via generale),
 - norma 56 Codice di Gara FIC (False dichiarazioni), nonché della norma di applicazione 56 del medesimo codice di Gara FIC (Sostituzioni abusive);
 - artt. 2 (principio di lealtà) e 3 (divieto di alterazione dei risultati sportivi) del Codice di Comportamento sportivo del CONI.
- Secondo la Procura, dalle indagini preliminari svolte e dall'esame della

Procedimento
14/6/2022
G

documentazione allegata alla lettera inviata all'Ufficio del Procuratore dal Presidente della Commissione direttiva Arbitrale (in particolare dal rapporto [OMISSIS]) era emerso che, in occasione della regata regionale svoltasi a Lago Poma Partinico (PA) il 6/3/2022, l'allenatrice del "Paradiso CN" Serena Lo Bue era a bordo come timoniere dell'imbarcazione junior M dell'equipaggio del Telimar dove si sarebbe dovuta trovare, invece, [OMISSIS]; il tutto aggravato dal fatto che la tesserata Lo Bue, alla domanda rivolta dal Presidente di Giuria al termine della gara, gli confermava falsamente di essere [OMISSIS].


- Con la comunicazione dell'intenzione di procedere al deferimento la Procura assegnava alla signora Lo Bue il termine di 10 giorni per la presentazione di memoria scritta.
- In data 14/4/2022 la signora Lo Bue depositava le proprie note scritte difensive, contestando il contenuto dei rapporti arbitrari.
- In data 22/4/2022 il Procuratore Federale depositava l'atto di deferimento *ex art. 58* comma 4 RGF presso la Segreteria degli Organi di Giustizia FIC.
- Con ordinanza del 2/5/2022 il Presidente del Tribunale Federale nominava il presente Collegio Giudicante, fissando per la discussione del procedimento l'udienza del 31/5/2022.
- Con memoria di costituzione depositata in data 26/5/2022 la signora Lo Bue si costituiva nel procedimento con il patrocinio dell'avv. Gianpiero Santoro; in tale memoria la difesa dell'incolpata eccepiva in via preliminare la decadenza dell'azione disciplinare e conseguentemente l'improcedibilità del deferimento per violazione degli artt. 53, 58 e 59 del RGF e degli artt. 38, 44 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI per omessa comunicazione/notifica dell'atto di deferimento all'atleta.
- All'udienza del 31/5/2022, tenutasi in video-collegamento da remoto, avanti a codesto Tribunale comparivano il Procuratore Federale, la ricorrente personalmente ed il suo difensore Avv. Giampiero Santoro (che dava atto della presenza presso il proprio studio dei testi indicati nella memoria difensiva).

22.9.22
B

- In considerazione dell'eccezione preliminare di improcedibilità per omessa comunicazione del deferimento svolta dalla difesa Lo Bue, il Tribunale assegnava alle parti termine di giorni 7 per il deposito di brevi memorie sulle sole eccezioni pregiudiziali sollevata dalla difesa, nonché ulteriore termine di giorni 3 per le eventuali repliche, trattenendo a riserva la decisione.
- Il Tribunale, lette le memorie autorizzate, depositate rispettivamente in data 6/6/2022 dalla Procura ed in data 8/6/2022, in replica, dalla difesa dell'incolpata, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 31/5/2022

RILEVA CHE

- L'atto di deferimento non risulta comunicato, né notificato all'incolpata, come ammesso dalla stessa Procura nella propria memoria 6/6/2022;
- L'art. 58 al comma 4 prevede che *“Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”*.
- L'inosservanza di termini, a mente del combinato disposto degli art. 53 comma 6 (*“L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta”*), 58 comma 4 e 59 comma 1 del RGF (*“Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento”*) comporta l'estinzione del procedimento;


22/6/22
JF

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

L'inammissibilità del deferimento perché non ritualmente comunicato, ritenendo assorbite le altre questioni preliminari e di merito.

MANDA

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia, di comunicare la presente Decisione

- alla Signora Serena Lo Bue, al domicilio eletto presso il difensore Avv. Giampiero Santoro del Foro di Palermo, all'indirizzo Pec indicato nella procura in atti;
- alla Procura Federale a mezzo Pec, all'indirizzo del Procuratore Federale, Avv. Salvatore Vivis

DISPONE

che, sempre a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia, la presente decisione venga pubblicata nell'apposita sezione del sito Internet federale;

Così deciso, nella Camera di Consiglio tenutasi tramite collegamento telematico da remoto il giorno 13/6/2022.

Avv. Simone Colla *[f.to]*

Avv. Barbara Icardi *[f.to]*

Avv. Paolo Clarizia *[f.to]*

14.6.22
